



LA NORMATIVA SUL WIRELESS

STORIA DELLA NORMATIVA

Fino al 2001 il riferimento legislativo per l'utilizzo di apparecchiature operanti nelle bande di frequenza a 2,4 GHz e 5 GHz, utilizzate per la trasmissione wireless LAN, stabiliva che tali frequenze potessero essere impiegate solo a uso privato, mentre per una rete pubblica occorreva un'autorizzazione generale dell'allora Ministero delle comunicazioni e il pagamento di un canone.

A partire **dal gennaio 2002**, il regolamento di attuazione del DPR 447/2001 (*Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni a uso privato*) consente l'utilizzo di dispositivi di WLAN che operano sulle bande di frequenza appositamente assegnate, senza più la necessità di richiedere alcuna concessione.

Il **Decreto Gasparri del 28 maggio 2003** (*Regolamentazione dei servizi Wi-Fi a uso pubblico*) regola le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazione. Come premessa al decreto vengono date le seguenti definizioni:

- **Radio Local Area Network** (di seguito denominate Radio LAN): «sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400-2.483,5 MHz (brevemente banda a 2,4 GHz), 5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz)»;
- **Access Point**: «strumento di accesso per un numero variabile di utenti tra la rete Radio LAN e la struttura di rete di telecomunicazioni»;
- **codici di abilitazione e identificazione**: «codici forniti dall'impresa autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'Access Point»;
- **autorizzazione generale**: «un'autorizzazione che è ottenuta su semplice dichiarazione di inizio attività».

Contestualmente, la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (n. 102/03/CONS) precisa che, nel caso in cui l'attività commerciale non abbia come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, non è necessario disporre di licenza o autorizzazione per l'erogazione di servizi di connettività di rete. In altre parole, bar, alberghi, centri commerciali possono **operare senza licenza**.

Con il **Decreto Pisanu del 27 Luglio 2005** (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*), alcune delle norme appena citate sono state variate. Le norme si applicano ai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. In particolare:

- l'articolo 6, comma 1, impone la **non cancellazione** di tutti i dati relativi al traffico telematico, escluso il contenuto delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi;

- l'articolo 6, comma 3, modifica alcuni articoli del D.LGS 30 Giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e stabilisce che i dati relativi alle comunicazioni telematiche devono essere **conservati per sei mesi** e poi per ulteriori sei mesi;
- l'articolo 7 invalida la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (n. 102/03/CONS), indicando che è necessario richiedere un'autorizzazione al questore per chi mette a disposizione terminali telematici. Inoltre, richiede la «preventiva acquisizione di **dati anagrafici** riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili».

Il successivo decreto attuativo, **Decreto del Ministero dell'Interno del 16 Agosto 2005** (*Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili [...]*), fissa in modo preciso le modalità di acquisizione dei dati anagrafici dei soggetti utilizzatori e le attività di monitoraggio richieste. In particolare:

- l'articolo 1 richiede:
 - l'**acquisizione dei dati** riportati su un documento di identità, «nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente»;
 - la **raccolta** e l'**archiviazione** di tali dati «con modalità informatiche» (l'archiviazione cartacea è possibile solo in presenza di non più di tre terminali);
- l'articolo 2 impone la **memorizzazione** dei «dati relativi alla data e ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, **esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni**»;
- l'articolo 3 impone la validità massima di 12 mesi dall'ultima operazione di identificazione per gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, nel caso che il fornitore renda disponibili apparecchi terminali collocati in aree non vigilate;
- l'articolo 4 impone gli stessi obblighi dell'articolo 1 (identificazione degli utenti) ai «soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico».

Fino al 2010 un fornitore di Wi-Fi in Italia doveva identificare in modo certo l'utente e registrarne il traffico, per eventuali controlli delle forze dell'ordine.

■ LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL 1° GENNAIO 2011

Dopo circa cinque anni di applicazione e tre proroghe, il Governo ha lasciato cadere alcuni dei vincoli normativi che penalizzavano le connessioni wireless in luoghi pubblici: con il **Decreto Milleproroghe** (D.L. n. 225, del 29/12/2010) sono stati abrogati il quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto Pisanu, con conseguente **venir meno degli obblighi di preventiva identificazione degli utenti**.

La scelta è stata poi definitivamente confermata con l'adozione del **Decreto del Fare** (D.L. 69/2013) il quale, sintetizzando quanto già definito dalle precedenti modifiche

abrogative e colmando in parte il vuoto normativo che avevano lasciato, ha «sancito la liberalizzazione dell'accesso alla rete Internet tramite tecnologia Wi-Fi», escludendo qualsiasi obbligo di preventiva autenticazione degli utenti.

Stando alla norma citata, chiunque voglia fornire un'attività Internet aperta al pubblico presso un proprio esercizio privato e come esercizio principale non abbia quello dell'Internet provider/point, o della vendita di servizi web integrati, **non deve richiedere alcuna autorizzazione agli enti superiori**. Inoltre, chiunque offra un hotspot gratuito per i propri clienti **non deve in alcun modo identificarli**. Si può lasciare cioè che questi si connettano alla rete senza immettere dati personali, come login/password o i propri dati anagrafici.

In particolare, per quanto concerne il Wi-Fi pubblico negli hotel, l'intestatario della rete è obbligato a proteggere la privacy dei propri clienti dalle possibili intrusioni esterne nella rete informatica.

#prendinota

La nuova normativa mira a eliminare i vincoli burocratici e di controllo che il decreto Pisanu e il successivo decreto attuativo avevano imposto ai fornitori di Wi-Fi.



Bisogna però ricordarsi che, nel caso in cui siano commessi reati o attività illecite, vi è una **responsabilità civile** per l'intestatario della rete.

Inoltre, si deve sempre tenere presente che chiunque fornisca servizi di Wi-Fi pubblico è esposto alle indagini da parte della **Polizia Postale** in caso di reati informatici. Per questo, pur lasciando il Wi-Fi libero, è meglio controllare periodicamente affinché questo non venga usato in modo illecito.

Le cose che deve sapere chiunque intenda fornire, presso un'attività aperta al pubblico, la connessione Internet agli utenti sono (elenco aggiornato al 2017):

- il soggetto che come attività principale non abbia quella dell'Internet provider o dell'Internet point e voglia offrire (o vendere) la connessione a Internet agli utenti e ai clienti di un'attività aperta al pubblico **non deve più chiedere alcuna autorizzazione**;
- il soggetto che offre un servizio Internet hotspot **può farlo senza la necessità di identificare i clienti**: è possibile quindi far connettere gli utenti senza registrare alcun loro dato personale;

- il soggetto che effettua trattamento di dati personali in forma elettronica (come per esempio un hotel) è obbligato, dal **Codice Privacy**, a mettere in atto tutte le misure idonee a **proteggere tali dati da intrusioni** provenienti da Internet o dall'interno della propria rete informatica;
- il soggetto che mette a disposizione di terzi la connessione a Internet intestata a sé o alla propria azienda **risulta responsabile**, in sede civile, di attività illecite commesse tramite la connessione stessa, a meno che non sia in grado di dimostrare che siano stati terzi (anche sconosciuti) a commettere tali attività.

Riassumendo: **oggi** qualsiasi struttura aperta al pubblico può fornire ai propri clienti un servizio di connessione a Internet, senza burocrazia. Per offrire un servizio sicuro e in linea con le normative vigenti è necessario disporre di un sistema in grado di **garantire l'inviolabilità della rete** della struttura, **preservare l'integrità dei dati** personali raccolti e, soprattutto, **assicurare che i titolari della struttura non siano in alcun modo responsabili** delle attività dei clienti.

FISSA LE CONOSCENZE

- Quali sono le due bande di frequenza che la legge riconosce utilizzabili per le trasmissioni WLAN?
- Che cosa si intende per Radio LAN?
- A che cosa mira e quali conseguenze implica la normativa introdotta dal 1° Gennaio 2011 in tema di Wi-Fi pubblico?
- Che cosa imponeva il Decreto Pisanu fino al 2010?